

Accordo Provinciale tra C.N.A. Provinciale, Confartigianato e C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. del 14 Febbraio 2007.

Regolamento applicativo

Con ulteriori forme di sostegno al reddito dei lavoratori, in termini integrativi rispetto a quanto erogato allo stesso fine da EBRET e da altri strumenti vigenti, così come dispone la lettera C dell'accordo provinciale 14.02.2007, si devono intendere prestazioni da corrispondere alle aziende artigiane, nelle ipotesi e secondo le modalità di seguito indicate, a sostegno del reddito dei dipendenti, cui sia stato temporaneamente ridotto l'orario di lavoro.

1.- Eventi per cui è ammissibile l'intervento del F.I.A.D.A.

Il Fondo corrisponde una integrazione al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane, nei casi di riduzione dell'attività lavorativa, dovuta al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati:

- a) **calamità naturali ed eventi atmosferici** che provochino danni documentati tali da impedire il normale svolgimento dell'attività produttiva, per almeno un giorno e fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi;
- b) sottoposizione dell'attività produttiva a **fermo per disposizione dell'Autorità Giudiziaria**, in seguito ad infortuni occorsi sul luogo di lavoro, fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi;
- c) **eventi accidentali riguardanti la persona del datore di lavoro**, che comportino un ricovero ospedaliero superiore a tre giorni, determinando l'impossibilità per il medesimo di attendere alle attività gestionali e, conseguentemente, impediscano il normale svolgimento dell'attività produttiva, fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi;
- d) **innovazioni tecnologiche** dovute all'introduzione di nuovi macchinari, attrezzature e tecnologie da utilizzare per la gestione di una o più delle fasi che compongono il ciclo produttivo, e che comportino la riduzione temporanea dell'attività lavorativa, per almeno un giorno e fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi. In tale ipotesi, qualora l'intervento innovativo sia accompagnato dall'espletamento di **attività formative** e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, anche l'azienda potrà beneficiare di un contributo, a carico del Fondo, pari al 50% della retribuzione oraria spettante al singolo lavoratore interessato e fino ad un massimo di sedici ore;
- e) **interventi di bonifica ambientale** finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, che comportino la temporanea riduzione dell'attività lavorativa, per almeno un giorno e fino ad un massimo di dieci giorni.

2.- Presentazione della richiesta e svolgimento dell'istruttoria

Le aziende che intendono beneficiare delle prestazioni a carico del Fondo, devono aver aderito al F.I.A.D.A. da almeno due anni ed essere in regola con i versamenti dovuti.

Le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori sono erogate in favore delle aziende artigiane, in relazione a quelle riduzioni dell'orario lavorativo riguardanti i propri dipendenti, anche apprendisti, ad eccezione di quelli adibiti a mansioni impiegate, purché occupati presso l'azienda nel periodo

cui si riferisce la richiesta, ed ancora in servizio presso la medesima al momento della sua presentazione.

L'azienda richiedente, inoltre, non dovrà essere cessata per almeno un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le suddette prestazioni saranno erogate a sostegno del reddito di quei dipendenti, incorsi nella riduzione dell'orario di lavoro, che abbiano utilizzato, per sopperire alla riduzione, la metà delle ferie maturate al momento della richiesta, ed inoltre abbiano interamente usufruito delle ferie dell'anno precedente, nonché degli altri istituti maturati alla data della presentazione della domanda di intervento.

La relativa domanda deve essere presentata, tramite apposito modello (mod. 1), a pena di decadenza, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, determinante la riduzione dell'attività lavorativa.

Le richieste pervenute sono esaminate da una Commissione paritetica, all'uopo istituita presso il F.I.A.D.A., la quale provvede all'espletamento della relativa istruttoria e, riscontrata la regolarità formale e sostanziale le pone in liquidazione.

Il richiedente, al fine di attestare il verificarsi di uno degli eventi, determinanti la riduzione dell'attività lavorativa, ha l'onere di allegare, alla domanda inoltrata, apposita documentazione, la quale, se non ancora disponibile al momento della presentazione della richiesta, dovrà essere successivamente integrata.

La Commissione paritetica, inoltre, si riserva di effettuare sopralluoghi e verifiche presso le aziende richiedenti, qualora lo reputi necessario allo svolgimento della fase istruttoria.

Nella richiesta è necessaria, altresì, l'indicazione dei nominativi dei dipendenti interessati alla riduzione, della retribuzione oraria corrisposta, della durata temporale della riduzione, del numero di ore ridotte.

Qualora la durata temporale della riduzione, inizialmente indicata, sia prolungata, il richiedente avrà l'onere di integrare, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nella domanda inoltrata, cosicché l'entità delle prestazioni da liquidare potrà essere quantificata in base al numero totale delle ore lavorative perse.

In particolare, se è richiesto anche un contributo per l'espletamento di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, se ne dovranno indicare le modalità di svolgimento e la durata temporale.

Al termine del mese in cui l'interruzione dell'attività lavorativa si è verificata, il richiedente dovrà altresì trasmettere al F.I.A.D.A. copia delle buste paga dei lavoratori interessati alla riduzione.

Qualora le dichiarazioni del richiedente risultassero inesatte o mendaci, la prestazione, eventualmente già concessa, sarà revocata e l'azienda sarà tenuta a restituire quanto ricevuto, con conseguente facoltà, da parte del Fondo, di agire per la ripetizione della somma indebitamente corrisposta.

3.- Entità delle prestazioni erogabili

Le prestazioni vengono corrisposte nei limiti di un budget, da fissarsi annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo, a condizione che la situazione economica di quest'ultimo lo consenta.

Le prestazioni che il Fondo provvederà ad erogare, comprensive del carico contributivo, per le ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa, saranno nella misura del 50% della retribuzione persa dal singolo lavoratore, conseguentemente alla riduzione, e verranno corrisposte per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi per ciascuno di essi.

Nel caso di innovazioni tecnologiche, accompagnate dall'espletamento di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, anche l'azienda potrà beneficiare di un contributo a carico del Fondo pari al 50 % della retribuzione oraria lorda spettante al singolo lavoratore interessato e fino ad un massimo di sedici ore.

4.- Modalità di ripartizione del budget destinato al sostegno del reddito dei lavoratori

La Commissione paritetica, istituita presso il F.I.A.D.A., al fine di valutare le richieste di intervento inoltrate al Fondo, si riunirà almeno tre volte nel corso dell'anno solare, una volta ogni quattro mesi.

La medesima provvederà a deliberare in merito alla liquidazione delle richieste pervenute, entro il quadrimestre di riferimento, nei limiti della terza parte del budget complessivamente destinato, per quell'esercizio finanziario, al sostegno del reddito dei lavoratori.

Nel caso in cui in uno o più quadrimestri le richieste superino l'entità delle risorse disponibili, in quell'ambito temporale, mentre negli altri, o nell'altro quadrimestre, non siano pervenute domande, oppure l'ammontare delle somme da liquidare sia inferiore a quelle da ripartire, verrà effettuato, con gli importi residui, un conguaglio in favore dei primi richiedenti, le cui istanze siano state parzialmente disattese, per esaurimento del budget relativo al periodo di riferimento.

In tal modo, se possibile, saranno totalmente soddisfatti, altrimenti la ripartizione delle somme residue avverrà, percentualmente, ed in misura proporzionale all'entità delle loro richieste.

Qualora, invece, in tutti e tre i quadrimestri, gli importi da erogare siano maggiori, rispetto alle somme per ciascuno di essi stanziare, le risorse saranno ripartite tra gli aventi diritto, percentualmente, ed in misura proporzionale all'entità delle loro richieste.

5.- Criteri temporali inerenti alla presentazione di ulteriori domande

L'intervallo temporale, decorso il quale sarà nuovamente possibile presentare richiesta di intervento al Fondo, varierà, in relazione ai diversi eventi che hanno determinato la riduzione dell'orario di lavoro.

In particolare per le ipotesi di calamità naturali, eventi atmosferici ed eventi accidentali riguardanti la persona del datore di lavoro, di cui ai punti **a** e **c**, la richiesta di intervento al Fondo è sempre riproponibile; in caso di fermo per disposizione dell'autorità giudiziaria, di innovazioni tecnologiche e di interventi di bonifica ambientale, di cui ai punti **b**, **d** ed **e**, la richiesta di intervento al Fondo è riproponibile decorso un intervallo temporale di almeno cinque anni.

MOD. 1

**Al F.I.A.D.A
Via Adriatico, 7
58100 Grosseto**

**OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO PER SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI
RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**

Il sottoscritto, in qualità di titolare o di legale rappresentante della ditta, con sede in, Via.....n°....., esercente attività di.....codice fiscale.....partita IVA C/C n.....c/o Bancacodice IBAN

CHIEDE

a codesto Fondo di poter beneficiare degli interventi a sostegno al reddito dei propri dipendenti, indicando, quale causa determinante la riduzione dell'attività lavorativa, l'evento sotto indicato (tracciare una X sulla lettera corrispondente all'ipotesi verificatasi):

- a) calamità naturali ed eventi atmosferici**
- b) fermo disposto dall'Autorità Giudiziaria**
- c) eventi accidentali riguardanti la persona del datore di lavoro**
- d) innovazioni tecnologiche**
- e) interventi di bonifica ambientale**

Documentazione allegata ai fini dell'espletamento dell'istruttoria:

Qualora si richieda un contributo per l'effettuazione di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, indicarne dettagliatamente le modalità di svolgimento e la durata:

DIPENDENTI PER I QUALI SI RICHIEDE L'INTERVENTO

Nominativo dipendente	Durata temporale della riduzione dal... al...	Numero ore ridotte	Retribuzione oraria

AVVERTENZE

*La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni da quando si è verificato l'evento determinante la riduzione dell'attività lavorativa.-

*Tali prestazioni sono erogate da parte del Fondo nei limiti di un budget da fissarsi annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo stesso, ed a condizione che la situazione economica di quest'ultimo lo consenta.-

*Per accedere alle prestazioni a sostegno del reddito, è necessario che l'azienda non sia cessata per almeno un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.-

Data

Il titolare o il legale rappresentante aziendale
(*firma e timbro*)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 10 L. 675/96).

I dati raccolti ed in possesso del F.I.A.D.A. e da Lei forniti ai sensi dell'art. 10 L. 675/96, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e saranno custoditi presso gli archivi informatici e/o cartacei del Fondo. Tali dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali, cui devono essere forniti in virtù di disposizioni tassative di legge, e/o a quei soggetti preposti al controllo e alla verifica delle prestazioni erogate, e/o alle aziende che forniscono opera di assistenza software. Il conferimento dei dati è dovuto ad obblighi contrattuali; la loro mancata fornitura potrebbe comportare l'impossibilità di erogare le prestazioni a carico del F.I.A.D.A..

